

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE"M.BUONOCORE - A.FIENGA"

Scuola dell'Infanzía - Primaria - Secondaria 1º Grado

80062 META (NA) - Via G. Marconi, 21

Tel.0810812276-C.M. NAIC871003 - C.F. 82019520632 - Ambito territoriale 22

Sito Web: <u>www.icbuonocorefiengameta.edu.it</u>



Al D.S.G.A.
Al personale Docente
Al Personale A.T.A
Al RLS
dell'Istituto Comprensivo "M.Buonocore-A.Fienga"
agli atti

## Oggetto: INFORMATIVA - GESTIONE LAVORATORI "FRAGILI" (Art. 41 DIgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020)-INQUADRAMENTO NORMATIVO ED INDICAZIONI OPERATIVE Gentilissimi.

è assicurato il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei "lavoratori fragili" (Art. 41 Dlgs 81/08 – Art. 83 D.L. 34 del 19/05/2020).

L'art. 2087 del Cod. Civ. (tutela delle condizioni di lavoro) impone al datore di lavoro di adottare, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Ciò posto, ritengo necessario inviare alle SS.LL. le precisazioni di seguito indicate necessarie per intraprendere le opportune azioni di tutela qualora le SS.LL. ritengono di rientrare nella definizione di lavoratore fragile giusto documento prot. all'uopo pubblicato sul sito web della scuola.

VISTA la Circ. Ministero della Salute n. 0014915-29/04/2020;

VISTO il PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 e smi, Punto 12; VISTO il DOCUMENTO TECNICO INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

**VISTO** il DPCM del 17.5.2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio;

**ACQUISITE** le indicazioni del Medico Competente;

Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti, con la presente il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di segnalare eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. I

Il lavoratore qualora ritenga di rientrare nella categoria di "persona fragile" deve rendersi parte attiva. Tale "fragilità" è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il Medico Competente è a conoscenza oppure non è aggiornato.

Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo:

- condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- · diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
- insufficienza renale cronica;
- insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus EritematosusSistemicus, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).

L'elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé. Si consideri che la "fragilità" è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva se effettuata o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC.

## Altri importanti fattori sono:

- la comorbilità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate;
- l'età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l' età> 55 anni) Resta inteso, pertanto, che per i lavoratori che hanno una o più patologie del tipo sopra evidenziato ed hanno un età maggiore di 55 anni, si dovrà fare una valutazione più attenta per coglierne l'eventuale "fragilità".
- Si considerano soggetti "fragili" (art.26, comma 2 del DL. 17 marzo 2020 e art.3, comma 1, lett. b) DPCM 8 marzo 2020):
- ☑ i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (comma 3 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104), nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, sia assicurato un periodo di assenza dal servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero (comma 1 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104);
- i lavoratori affetti, in maniera cronica acuta, da:
- malattie cardiovascolari scompensate, malattie respiratorie, malattie dismetaboliche (diabete mellito tipo I e II scompensato), malattie neurologiche psichiatriche (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi), malattie autoimmuni sistemiche (artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia), malattie oncologiche (in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto)
- Per coloro i quali risulteranno in tale condizione, occorrerà valutare particolari misure di tutela quali, per esempio, lo "smart working" (ove possibile), le turnazioni ed altro, oppure

l'allontanamento dal posto di lavoro che dovrebbe costituire l'ultima scelta da adottarsi solo quando le misure di contrasto e contenimento, sia quelle già in essere che quelle eventualmente implementate per singolo lavoratore fragile, non riescono a garantire un'adeguata protezione. Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla mail trasmessa e dopo eventuale visita medica straordinaria a richiesta del Lavoratore ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c., esaminerà le eventuali fragilità presenti valutando se lo stato di salute delineato rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti, dunque, di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della scuola o potrà esprimerà un giudizio di merito che potrà comportare anche una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità.

Il suindicato canale, finalizzato alla comunicazione con il Medico Competente, è concepito nel rispetto della normativa Privacy/GDPR.

Nell'invitare ad una lettura della normativa attinente all'oggetto, in parte richiamata in premessa, si evidenzia che il reintegro lavorativo di casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 potrà avvenire con le seguenti modalità (C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020):

☑ nel caso in cui la sintomatologia sia da ascriversi a infezione da SARS-CoV-2 ed abbia determinato 
"ricovero ospedaliero", previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento 
di Prevenzione della ASL di riferimento e valutazione da parte del Medico Competente ai sensi 
dell'art. 41 comma 2 lett. E-ter D. Lgs 81/08;

☑ nel caso in cui la sintomatologia sia da ascriversi a infezione da SARS-CoV-2 ma non abbia determinato "ricovero ospedaliero", esclusivamente previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento (in questo caso il Legislatore non ritiene necessario la valutazione del Medico Competente).

Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica e delle relative indicazioni da parte delle competenti autorità.

Per quanto sopra esposto, il dipendente che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore fragile, ed intende avvalersi della c.d. sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente E' TENUTO A: a) richiedere al proprio medico curante la certificazione della patologia con indicazione della terapia prescritta ed attualmente in corso, allegando, ove possibile, i referti di visite specialistiche che attestino le patologie oggetto della richiesta;

**b)** reperire la certificazione di invalidità (qualora ottenuta), rilasciato dalla competente Commissione medica INPS;

I lavoratori, informati, dovranno farsi parte attiva nel seguente modo:

② segnalare il loro stato al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare un periodo di allontanamento tramite certificato di malattia;

☑ nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia o se ritenga che non sussista una condizione di fragilità che giustifichi particolari misure restrittive, il Lavoratore può richiedere la visita del MC allegando la documentazione comprovante aggiornata delle sue condizioni e richiedendo una visita medica straordinaria, conferendo al MC in tal modo il consenso alle azioni successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela;

Una volta in possesso della sopra elencata documentazione, il lavoratore deve comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico la volontà di avvalersi della consulenza del Medico Competente ai fini della qualificazione di lavoratore fragile, indicando i propri riferimenti ove poter essere contattati (nominativo, numero di cellulare ed email) per poter concordare le modalità di invio della documentazione sanitaria (doc. 1 allegato)

Sarà cura dell'Ufficio personale, con le cautele imposte dalla tutela della privacy, tenere opportunamente monitorate queste richieste ed informare prontamente il Medico Competente che, tramite i riferimenti comunicati, darà avvio alla procedura di valutazione.

Il modulo di richiesta è anche reperibile sul sito della scuola nella sezione sicurezza.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DOVRA'ESSERE INOLTRATA ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO 2020 ORE 13.00.

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI

F. to il Dirigente Scolastico Dott.ssa Ester MICCOLUPI Firma autografata a mezzo stampa Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Igs N. 39/1993